

La sospensione in ognuno dei due casi non potrà essere superiore a sei mesi.

Art. 65°

La riprensione verbale è fatta per le mancanze più lievi, per negligenza dell'impiegato o per infrazione a doveri d'ufficio o a ordini di servizio.

Art. 66°

La censura scritta è inflitta: per la recidiva nelle infrazioni indicate nell'articolo precedente; per mancanza verso i superiori e i colleghi o verso il pubblico; per contegno scorretto verso i dipendenti; per esecuzioni in ufficio di incarichi o lavori non attinenti al servizio; per atti od omissioni da cui possa derivare danno all'Istituto o ai suoi funzionari; per mancanza al decoro proprio o a quello dell'Istituto.

drj

Art. 67°

La sospensione si applica: in casi di recidiva in trasgressioni per le quali sia stata applicata la censura scritta; per ignavi mancanze verso i superiori, i colleghi o il pubblico; per grave abuso